

XXXIV Congresso Nazionale Forense

Mozione presentata da Avv. Rosa Sposito

Premesso

1. Che l'art. 39 della legge n. 247/2012 assegna al Congresso Nazionale Forense il ruolo di massima assise dell'avvocatura italiana, in piena autonomia da ogni altra componente, ordinistica o associativa;
2. Che ai sensi del comma 3 dell'art. 39 L. n. 247/2012 il Congresso ha la facoltà di deliberare, in piena autonomia, le proprie norme regolamentari e statutarie, nonché quella di eleggere l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;

Considerato

1. Che nel biennio appena trascorso si è verificata una quasi totale commistione di ruoli tra il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, ed è stato palese il ruolo politico assunto dal Consiglio Nazionale, pur al di fuori delle attribuzioni ad esso assegnate dalla legge;
2. Che dunque, nell'attuale assetto di governance dell'avvocatura, resta da risolvere il problema principale della pesante ed invasiva commistione e sovrapposizione dei ruoli tra tutte le sue componenti, che continuano a provocare la frammentazione e la debolezza della rappresentanza politica dell'avvocatura italiana;
3. Che tale situazione è favorita dalla distinzione, ideata dalla L. n. 247/2012, tra rappresentanza istituzionale e politica, che non trova alcun fondamento giuridico o funzionale, e che pertanto occorre superare, restituendo al Governo Unitario della categoria la piena rappresentanza dell'avvocatura italiana;
4. Che la situazione di grave crisi rappresentativa dell'avvocatura, l'assenza di un governo unitario, le continue ed arbitrarie posizioni assunte dalle componenti della categoria, stanno offrendo un formidabile alibi a coloro che intendono eliminare l'Ordine degli Avvocati in Italia;
5. Che appare pertanto assolutamente necessario reagire a tale situazione ripensando completamente il governo dell'avvocatura, valorizzando il ruolo del Congresso Nazionale, oggi gravemente mortificato, e disegnando un

Governo unitario, capace di porsi come sintesi delle istanze dell'intera avvocatura;

6. Che pertanto il presente Statuto del Governo unitario è parte di un disegno di autoriforma complessiva della governance della nostra categoria, tale da renderla idonea a confrontarsi con la politica e la società del nostro paese con la necessaria autorevolezza, rappresentando con voce unitaria e scevra di particolarismi le necessità e le proposte dell'intera classe forense;
7. Che appare pertanto evidente la necessità di adeguare le disposizioni della L. n. 247/2012 al disegno di riforma proposto con il presente documento e che il compito di promuovere tali mutamenti normativi andrà assunto dall'Organismo regolato dalle seguenti norme statutarie;

Tutto ciò premesso e considerato

L'avvocatura italiana riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale a Catania approva il seguente Statuto, ai sensi dell'art. 39 comma 3 della L. n. 247/2012

Art. 1.

1. Il Congresso si svolge in via ordinaria ogni due anni. E' prevista la possibilità di convocare un Congresso straordinario, con apposita deliberazione dei delegati congressuali, anche con cadenza inferiore, qualora la metà più uno dei delegati ne faccia richiesta al Presidente della Convenzione Nazionale dell'Avvocatura, nelle forme e nei modi previsti da apposito regolamento congressuale;
2. I delegati al Congresso sono eletti in numero di trecento, su base circondariale. Possono essere delegati al Congresso tutti gli avvocati che, nel giorno in cui vengono indette le elezioni nel proprio foro di appartenenza, risultino iscritti al rispettivo albo degli avvocati. Non possono essere delegati i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini Circondariali, i Consiglieri Distrettuali di disciplina, gli appartenenti al Consiglio Nazionale Forense i Consiglieri delegati alla Cassa Nazionale Forense;
3. Le elezioni dei delegati si tengono in ciascun Foro circondariale, almeno 90 giorni prima dell'inizio del Congresso, con modalità stabilite da apposito regolamento congressuale.

Art. 2.

1. Le spese per le elezioni dei delegati sono a carico di ciascun Ordine circondariale, che le sostiene, così come quelle per lo svolgimento del Congresso, con modalità previste da apposito regolamento congressuale.

2. La partecipazione al Congresso è totalmente gratuita. Il regolamento di cui al comma precedente può prevedere forme di sostegno economico per i partecipanti al Congresso.

Art. 3.

1. La Convenzione Nazionale dell'Avvocatura (in sigla C.N.Av.) è l'organo eletto dal Congresso a cui è dato, tra gli altri, il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali. Esso rappresenta il governo unitario dell'avvocatura italiana, e ne riassume le istanze e le necessità.

Per esercitare il suo compito, la C.N.Av. assume ogni iniziativa tesa a rafforzare il ruolo ed il prestigio dell'avvocatura italiana, raccoglie proposte di legge e di altri atti normativi che riguardino la professione forense e la giurisdizione e ne elabora di proprie, promuove l'attuazione delle norme tese a garantire un pieno esercizio dell'accesso alla giustizia da parte dei cittadini, assume tutte le iniziative tese a rendere effettive le garanzie di un processo giusto, in cui siano garantiti il contraddittorio e la piena uguaglianza tra le parti, vigila sul rispetto delle prerogative dell'avvocatura e ne promuove l'autonomia, cura la pubblicazione e la più ampia diffusione delle proprie iniziative, anche attraverso l'utilizzo ed il costante aggiornamento di strumenti telematici;

2. La convenzione è composta da 15 membri, incluso il Presidente;

3. Il Presidente della C.N.Av. ne garantisce l'unitarietà dell'azione e dell'indirizzo e ne assume la rappresentanza legale e politica;

4. Il Congresso elegge il Presidente della Convenzione con voto capitario e democratico. Ogni candidato Presidente propone al Congresso, unitamente alla sua candidatura, la lista degli altri 14 candidati a comporre la convenzione con meccanismi che garantiscano la rappresentanza all'interno dell'Organismo del genere meno numeroso. Solo i delegati possono essere eletti come Presidente e membri della Convenzione. Nessun avvocato può essere eletto membro della convenzione più di quattro volte;

5. I delegati Congressuali nominati membri della Convenzione sono sostituiti dal primo dei non eletti nella circoscrizione elettorale di appartenenza;

6. Il regolamento elettorale per l'elezione del Presidente e dei componenti della Convenzione deve prevedere la possibilità per ogni delegato di esprimere un solo voto di lista (composta ognuna dal candidato Presidente e dagli altri 14 componenti proposti dal candidato Presidente) bloccata, risultando eletto Presidente e componenti della convenzione i candidati della lista che abbia riportato il maggior numero di voti;

7. Il Presidente eletto, assegna a ciascun componente della Convenzione specifiche deleghe, funzioni, e materie di competenza, inclusi gli incarichi di vicepresidente, di segretario e di tesoriere della Convenzione;

8. Il Congresso può revocare la propria fiducia al Presidente della Convenzione o a ciascuno dei suoi componenti, in qualsiasi momento, con apposita mozione, da approvare a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di revoca della fiducia ad uno dei membri della Convenzione, il Presidente procede ad una nuova nomina, secondo le modalità previste dal presente statuto e dall'apposito regolamento congressuale. In caso di revoca della fiducia nei confronti del Presidente della Convenzione, si procede ad una nuova elezione del Presidente e della Convenzione, secondo quanto previsto da questo statuto e dall'apposito regolamento congressuale.

#### Art. 4.

1. La Convenzione si riunisce in Consiglio almeno una volta al mese, ma può essere convocata anche con maggiore frequenza, su iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi membri;

2. Le deliberazioni della Convenzione sono assunte a maggioranza dei membri presenti in Consiglio. Nessuna riunione può essere ritenuta valida se non in presenza del Presidente o dal suo Vicepresidente, da lui delegato a questa funzione. In caso di parità di voti prevale la mozione o delibera votata dal Presidente o dal suo facente funzioni;

3. Il Congresso, con modalità stabilite da apposito regolamento, può bocciare le delibere approvate dalla Convenzione. In tal caso, la Convenzione può riproporre al Congresso la delibera, anche opportunamente modificata, di concerto con il Congresso, chiedendone nuovamente l'approvazione. In caso di nuova bocciatura della delibera, la Convenzione decade ed il Congresso procederà all'elezione di un nuovo Presidente e della Convenzione secondo quanto previsto nel presente statuto e nell'apposito regolamento.

4. Ogni altro aspetto del funzionamento della Convenzione è stabilito con apposito regolamento congressuale.

5. Per tutti i componenti della Convenzione il Congresso dovrà prevedere un'indennità di funzione, che abbia funzione di integrazione del reddito del componente della Convenzione, consentendogli di conciliare l'impegno assunto con lo svolgimento della professione forense.

6. La Convenzione approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il preventivo di quello in corso.

7. Il Congresso, con apposito regolamento, fissa l'ammontare del contributo annuale che ciascun avvocato iscritto all'albo è tenuto a versare al proprio ordine circondariale di appartenenza. Detto contributo è inclusivo delle necessità finanziarie del Congresso Nazionale e della Convenzione, secondo quanto indicato dal bilancio preventivo dello stesso;
8. Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno dei componenti della Convenzione, il Presidente nomina il delegato che diventa membro della Convenzione.

Art. 5.

Il presente Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale, con delibere approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire l'immediata l'operatività della Convenzione, il Congresso adotta i regolamenti di cui al presente Statuto ovvero, in caso di impossibilità di approvazione di uno o più regolamenti necessari allo svolgimento delle elezioni dei delegati congressuali ed al funzionamento della Convenzione, ne delega la redazione e l'approvazione alla Convenzione stessa.
2. Nel caso di adozione di uno o più regolamenti previsti dal presente Statuto da parte della Convenzione, su mandato del Congresso, conferito a maggioranza assoluta dei suoi componenti, gli stessi saranno sottoposti a ratifica da parte del Congresso stesso che potrà emendarli o predisporne di diversi che, una volta approvati, saranno modificabili esclusivamente dal Congresso. Avv. Rosa Sposito